

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3399 del 14/06/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. BLACKS SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTORI, N.107 E NUOVA ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI MATERIALI COMPOSITI IN VIA MAJORANA, N.19. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3506 del 14/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno quattordici GIUGNO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **BLACKS SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTORI, N.107 E NUOVA ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI MATERIALI COMPOSITI IN VIA MAJORANA, N.19. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).**

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

#### VISTI:

- ∅ la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ∅ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ∅ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- ∅ le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- ∅ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- ∅ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- ∅ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 09/02/2024, acquisita da ARPAE SAC con PG 2024/28726 - Pratica SinaDoc n. 9150/2024, dalla Ditta **Blacks srl** (C.F./P.IVA 02419940396), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Vittori, n.107 e attività di progettazione e costruzione di materiali compositi da realizzare in Comune di Faenza, Via Majorana, n.19, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA, a sensi del DPR n.59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ü D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ü DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni del-

le autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".

- ü Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

**RICHIAMATA** la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ü D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ü L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ü L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ü DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

**RICHIAMATA** la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ü Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 271, comma 7Bis del Dlgs n.152/2006 e smi e la Determinazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.14471 del 30/07/2021 - "Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art.271, comma 7bis del Dlgs n.152/2006 e smi);

**VISTA** la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE SinaDoc n. **9150/2024**, emerge che:

- § La Ditta Blacks srl ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 09/02/2024 apposita istanza per il rilascio dell'AUA per il nuovo stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Majorana, n.19, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio.
- § l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 09/02/2024 (PG 2024/28726) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG.2024/36545);
- § risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG 2024/32414);

**VISTA** la richiesta di integrazioni a fini istruttori, inoltrata alla Ditta dal SUAP in data 05/03/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/43474 per la matrice "scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura" e le integrazioni presentate dalla Ditta e acquisite con PG. 2024/58903 del 28/03/2025;

**PRESO ATTO** delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

**DATO** atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- parere dell'Unione della Romagna Faentina per la conformità urbanistica (PG 2024/38592 del 27/02/2024);

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per la matrice ambientale "emissioni in atmosfera" (PG 2024/82302 del 06/05/2024);
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e per la valutazione di impatto acustico (PG. 2024/108972 del 13/06/2024).

ACCERTATO che l'azienda ha provveduto al pagamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA in data 17/02/2024;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Blacks srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di progettazione e costruzione di materiali compositi e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **L'ADOZIONE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Ditta **Blacks srl** (C.F./P.IVA 02419940396), avente sede legale e attività di progettazione e costruzione di materiali compositi in Comune di Faenza, Via Majorana, n. 19, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE altresì atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a. Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- 3.b. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ü ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - ü ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**Rispetto all'impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- **devono essere realizzati e installati i sistemi di mitigazione descritti nel documento di valutazione di impatto acustico, costituiti da un silenziatore a servizio di entrambe le emissioni in grado di abbattere almeno 5 dB;**
- **dovrà essere poi eseguita una verifica acustica di collaudo in opera, mirata alla verifica della coerenza delle stime ottenute con software predittivo, i cui esito dovranno essere trasmessi al Comune di Faenza e al Servizio ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, provvedendo altresì all'aggiornamento del documento di impatto acustico presentato.**

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio della presente da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- ü L'Azienda, che svolge attività di progettazione, produzione e commercializzazione di componenti in materiali compositi, ha presentato istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la realizzazione di un nuovo stabilimento in cui svolgere la stessa tipologia di attività eseguita presso l'insediamento di Via Vittori a Faenza (RA);
- ü Le emissioni derivano dalle attività di taglio, preparazione stampi, curing in autoclave, trimmatura e incollaggio;
- ü Le emissioni E1M ed E6M sono dotate di sistema di abbattimento del materiale particolato, costituito da un filtro a cartucce; il sistema di abbattimento risulta opportunamente dimensionato secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia-Romagna. L'emissione E2M è dotata di sistema di abbattimento (carboni attivi) degli inquinanti che si liberano durante l'applicazione dei distaccanti.
- ü Per quanto attiene il sistema di abbattimento delle SOV si richiede che il tempo di contatto con il supporto adsorbente sia > 1,5 sec.; la sostituzione del carbone esausto deve essere prevista quando il tasso di carico raggiunge il 12% per i composti organici volatili. Per l'emissione E5M, proveniente da un forno di incollaggio alimentato elettricamente, non si indicano limiti specifici. L'emissione E7M non è dotata di sistema di abbattimento dei COV, ma risulta installato un sistema di abbattimento del materiale particolato costituito da un batteria di filtri a cartucce, opportunamente dimensionato secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia-Romagna.
- ü La C.T. alimentata a gas metano impiegata per il riscaldamento degli uffici e dei locali di lavoro, afferente alla nuova emissioni E8M ha una PTN pari a 0,982 MWt, mentre i due bruciatori installati nella cabina di preparazione e alimentati a gas metano, afferenti rispettivamente alle emissioni E9M ed E10M, hanno una PTN pari a 198 KW.

**Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici:**

Emissione E3M – Sfiato autoclave 1 – Portata = 4000 Nmc/h;

Emissione E4M – Sfiato autoclave 2 – Portata = 6000 Nmc/h;

Emissione E5M – Forno elettrico;

Emissione E8M – Impianto termico ad uso civile alimentato a metano di potenzialità pari a 982 kW;

Emissioni E9M/e10M – Bruciatori a servizio della cabina di preparazione - di potenzialità pari a 198 kW ognuno.

**Limiti:****PUNTO DI EMISSIONE E1M - ASPIRAZIONE TAGLIO/CARTEGGIATURA (Filtro a cartucce) -**

Portata massima	50000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	7	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E2M – ASPIRAZIONE AREA DISTACCANTI – C.A. -**

Portata massima	14600	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata massima	2	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

COT	50	mg/Nmc
-----	----	--------

**PUNTI DI EMISSIONE E6M – ASPIRAZIONE DOPPIA CABINA DI PREPARAZIONE – Filtri a cartucce -**

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata massima	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTI DI EMISSIONE E7M – ASPIRAZIONE DOPPIA CABINA DI PREPARAZIONE – Filtri paint stop -**

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata massima	2	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

COT	50	mg/Nmc
-----	----	--------

**Prescrizioni:**

- 1. Prima della messa a regime dell'impianto la Ditta è tenuta ad installare, sulle emissioni indicate con E1M e E6M, un pressostato differenziale dotato di allarme ottico e/o acustico e per il punto di emissione E2M su cui è installato un sistema di adsorbimento mediante carboni attivi, dovrà essere adeguato il tempo di contatto con il supporto adsorbente che dovrà essere > o uguale a 1,5 sec. La Ditta dovrà inoltre presentare una relazione ai sensi dell'art.271 comma 7bis in merito all'utilizzo di eventuali sostanze pericolose e i relativi quantitativi;**
- 2. Per tutti i punti di emissione sopra indicati, la Ditta è tenuta ad espletare le procedure previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alla emissione per un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 dieci giorni) a partire dalla data fissata per la messa a regime, e trasmettere gli esiti degli autocontrolli a ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
- 3. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.**



4. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
5. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);

	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**);

	Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
6. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
7. per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
8. le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.
9. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del

punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

10. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
11. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

12. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
13. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
14. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
15. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
16. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.
17. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto, il **30/09/2024**. Entro tale data la Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, previa ottemperanza della prescrizione indicata al precedente punto 1) e, successivamente, procedere con gli adempimenti previsti al punto 2) della presente AUA;
18. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati **con la esclusione delle emissioni per le quali non sono stati fissati limiti specifici**. La data, l'orario, i risultati delle misure, dovranno essere annotati (o allegati) dall'Azienda su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Nello stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale, le eventuali anomalie degli stessi e i periodi di sostituzione dei filtri;**
- **la sostituzione dei carboni attivi installati sulla emissione E8 con frequenza almeno annuale o comunque quando il tasso di carico raggiunge il 12% per i composti organici;**
- **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

## ALLEGATO B)

### SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

#### Condizioni:

- La Ditta Blacks srl svolge attività di progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e componenti in materiali compositi (fibra di carbonio, fibra di vetro, aramidica, fibre ibride, ecc) attraverso la tecnologia produttiva dell'hand lay-up e successiva reticolazione in autoclave;
- Lo stabilimento produce acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici (69 AE) e acque reflue industriali derivanti dal processo che la ditta dichiara assimilabili alle acque reflue domestiche per caratteristiche quali-quantitative ai sensi del punto 5) della DGR 1053/03;
- Nello specifico le acque reflue industriali assimilate alle domestiche sono composte dai seguenti flussi:
  - condense generate dalle UTA e dalla centrale termica (caldaia) di stabilimento;
  - lo scarico (solo in caso di malfunzionamenti/guasti) dal troppo pieno della vasca V1 delle acque reflue industriali usate per il raffreddamento delle serpentine di n. 2 autoclavi (processo di raffreddamento a ciclo chiuso con utilizzo di acqua addolcita);
  - lo scarico dei contro-lavaggi dell'addolcitore (modello "DOMOSOFT 25 UKV-BIO" dotato di resine a scambio ionico con rigenerazione a base di salgemma) utilizzato per addolcire l'acqua di raffreddamento delle n.2 autoclavi.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, sopra descritte, sono scaricate in rete fognaria pubblica senza trattamenti, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di campionamento "C".

Il progettista dichiara che:

- lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche (A, B e C) senza trattamenti garantirà il rispetto dei valori limite dei parametri e sostanze di Tabella 1 p.to 5 della DGR 1053/03 e che per i restanti parametri è garantito il rispetto di Tabella 3 Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali;
- di rientrare all'interno del limite di portata massima consentita nonché di immettere in rete fognaria pubblica un volume inferiore a 15 mc/giorno;

Inoltre le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte all'interno dell'insediamento non sono assoggettate ai dettami della DGR 286/05 e DGR 1860/06.

**La planimetria della rete fognaria Tav. 10 del 25/03/2024, viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.**

#### Prescrizioni:

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **acqua di condensa UTA e troppo pieno vasca di raccolta acque di raffreddamento**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
2. Il punto di campionamento ufficiale delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche è il pozzetto "C" a valle della vasca di raffreddamento V1 indicato nella "Tav. 10 as built rev 3 del 04-06-2024".
3. Il nuovo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, nel pozzetto "C" dovrà essere conforme ai valori limite di emissione dei parametri e sostanze indicati nella Tabella 1 punto 5 della della DGR 1053/03;

4. **al fine di confermare la corretta caratterizzazione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche quali-quantitative**, la ditta dovrà eseguire una caratterizzazione delle acque reflue industriali nel pozzetto "C", avendo cura di prelevare un campione che sia rappresentativo di tutti e tre i flussi (A, B e C) ed eseguendo almeno due autocontrolli: un autocontrollo da eseguire entro 2 mesi dall'attivazione dello scarico e un autocontrollo da eseguire entro 5 mesi dall'attivazione dello scarico. I parametri da analizzare negli autocontrolli sono i **cloruri** e tutti i parametri/sostanze di Tabella 1 punto 5) della DGR 1053/03 e nello specifico: portata, temperatura, pH, colore, materiali grossolani, SST, BOD<sub>5</sub>, COD, Rapporto COD/BOD<sub>5</sub>, Fosforo tot, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi e oli animali/vegetali, Tensioattivi.
5. La ditta dovrà relazionare in merito alle modalità di campionamento adottate al fine di rendere il campione rappresentativo dei tre flussi di acque reflue industriali (A, B e C) che confluiscono nel pozzetto "C"; la relazione dovrà contenere inoltre una dichiarazione della portata massima giornaliera (mc/g) di acque reflue derivanti dai tre flussi A, B e C e la data di attivazione dello scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche.
6. La documentazione di cui sopra insieme ai rapporti di prova richiesti, redatti a cura di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e trasmessi via pec all'Unione della Romagna Faentina, a HERA SPA e ad ARPAE ST non appena disponibili e comunque non oltre 6 mesi dalla data di attivazione dello scarico.
7. **ARPAE SAC rilascia il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la documentazione sopra prevista (punto 3) per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte. Qualora dalla documentazione prodotta ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto dei parametri/sostanze previsti dalla tabella 1 punto 5 della DGR 1053/03, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione.**
8. Il pozzetto ufficiale di prelevamento "C" dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
9. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
10. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque assimilate:
  - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - **contatore** per la quantificazione dello scarico;
  - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione al Servizio Ambiente dell'Unione della Romagna Faentina, al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna e a HERA SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.







**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**